



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIRONDINI, MARTI, PATUANELLI, ALOISIO, CASTIELLO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI e TURCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2023**

Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

ONOREVOLI SENATORI. - Frutto d'un approfondito confronto, rinnovato e condotto tra quanti in Italia lavorano nel settore della danza e in quanto appassionati di quest'arte, il presente disegno di legge prende spunto da una proposta già presentata nel corso della XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montecchi (atto Senato n. 2661).

Se, d'altro canto, diverse iniziative di parlamentari avevano avuto modo di denunciare l'ingiustificata chiusura progressiva dei corpi di ballo succedutasi negli ultimi venti anni (salvo errore sono rimasti solo quattro corpi di ballo a Milano, Roma, Napoli e Palermo), esse trovarono quindi attuazione facendo confluire le diverse istanze e i numerosi apporti provenienti da quella sorta di « movimento spontaneo » dapprima nel disegno di legge atto Senato n. 1762 e nella proposta di legge atto Camera n. 2815 della XV legislatura (confluiti nell'atto Senato n. 1227 della XVI legislatura), che furono presentati alla stampa in un'affollatissima conferenza stampa tenutasi in Senato il 24 ottobre 2007, alla presenza, tra gli altri, di Carla Fracci - che fu sempre in prima linea per la tutela e la promozione artistica della danza e della sua diffusione -, del sovrintendente al Teatro dell'Opera Francesco Ernani e del professor Alberto Testa.

Il confronto, articolato e analitico, ha interessato forze politiche di ogni schieramento, tanto che può dirsi, a ragione, che si tratta di una proposta *bipartisan*, condivisa da alcune fra le migliori espressioni della cultura italiana e dai tanti politici interessati alle sorti dell'arte coreutica italiana.

Ora, nonostante le fondazioni lirico-sinfoniche in Italia abbiano espresso un prodotto artistico e culturale della danza di elevatis-

sima qualità, con notevole apprezzamento del pubblico, e riscuotendo ampi apprezzamenti della critica, anche internazionale, appare per converso inspiegabile la controtendenza istituzionale che ha condotto alla soppressione dei corpi di ballo e il declino della danza, che appare intenzionale da parte di alcune sovrintendenze, delle fondazioni e dell'amministrazione politica che le ha sostenute, sino a ravvisare una vera e propria eterogenesi dei fini istituzionali, sanciti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

Il balletto, come massima espressione dell'arte e della cultura, è nato infatti in Italia e ha fatto scuola nel mondo per secoli, esportando danzatori, coreografi e maestri di ballo di eccellente qualità, che hanno creato e diffuso nuovi passi, movimenti, virtuosismi tecnici, metodi di studio, oggi internazionalmente riconosciuti, al punto da essere entrati nelle codificazioni, nelle nomenclature e nei programmi di studio di tutte le scuole e i teatri del mondo.

Tuttavia, seppur da sempre ai vertici mondiali, la danza italiana è diventata negli ultimi trent'anni la « Cenerentola » trascurata e sacrificata dei teatri e dello spettacolo italiano in generale. Sino a vedere, oggi, come si diceva, la sopravvivenza solo di pochissimi corpi di ballo, cui sono sostanzialmente affidate produzione, promozione e tutela di uno fra gli aspetti più radicati dell'identità e del patrimonio artistico e culturale italiano. Ciò nonostante emerge, da tutte le statistiche economiche e finanziarie delle fondazioni lirico-sinfoniche, un rapporto tra costi di produzione e ricavi di incasso per le produzioni

dei corpi di ballo che vede sempre e costantemente un notevole attivo patrimoniale (come dalle rendicontazioni della sezione di controllo degli enti della Corte dei conti); segno del coinvolgimento popolare e dell'attenzione che la comunità dedica a tale aspetto artistico e del nutrimento che ne trae la propria identità culturale.

La danza, dunque, è molto amata e seguita dal pubblico, che partecipa numeroso alle rappresentazioni ed è in costante aumento; tanto che si riscontrano spesso - in presenza d'una mirata, adeguata programmazione -, situazioni di « tutto esaurito » e una difficoltà diffusa nel reperimento dei biglietti, di là dal numero di repliche previste in cartellone.

A una disattenzione della politica è spesso corrisposta una gestione poco capace sotto il profilo manageriale e un sostanziale disinteresse delle istituzioni. Sono mancati progetti artistici e specifiche scelte politico-istituzionali, in netta controtendenza rispetto alle finalità via via attribuite alle fondazioni lirico-sinfoniche.

La forte riduzione dell'espressione e della tutela del patrimonio artistico e culturale della danza in Italia rappresenta, da un lato, una parziale eterogenesi dei fini istituzionali delle « fondazioni » e, dall'altro, una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico italiano. Il che, oltre a provocare una pesante decadenza culturale, ha determinato, nel settore della danza, anche una gravissima perdita di posti di lavoro e una costante migrazione verso l'estero.

In specie negli ultimi venti anni, si è verificata infatti una crescente migrazione artistico-professionale dei coreuti italiani verso i corpi di ballo di istituzioni europee e internazionali, a discapito della cultura artistica italiana del balletto e della danza. Così che, in tantissime compagnie europee e internazionali, si assiste alla presenza di danzatori italiani che ricoprono ruoli di primaria im-

portanza. Le giovani leve italiane della danza emigrano, infatti, in maniera sempre più costante e numerosa verso compagnie e istituzioni estere, per poter corrispondere a una concreta aspirazione professionale. Risultano assenti, in Italia, sufficienti punti di riferimento concreti e fondativi per i giovani professionisti della danza, in netta controtendenza con quanto, invece, accade in altri Paesi europei, come ad esempio Francia e Germania.

Abbiamo assistito, viceversa, attraverso la riduzione della produzione artistica relativa al balletto, alla riduzione e alla soppressione degli organici funzionali, in assenza di norme, precise ed efficaci, che potessero impedire la distrazione delle risorse finanziarie destinate alla danza.

È noto, infatti, che nel corso degli anni siano state soppresse diverse compagnie di ballo di fondazioni e teatri sebbene le produzioni di danza messe in scena da tali fondazioni fossero di elevata qualità artistica e culturale, in presenza di artisti italiani di fama internazionale.

La documentazione contabile e i resoconti offerti dalla Corte dei conti negli ultimi venti anni segnalano una spesa costante, sempre più sottratta alla produzione di danza, cui non corrisponde alcun vantaggio finanziario delle fondazioni, né alcuna agevolazione utile a perseguire il vincolo di bilancio.

Al contrario, le fondazioni che hanno un proprio corpo di ballo dispongono di una struttura produttiva di interesse collettivo e di promozione, diffusione e tutela artistica e culturale della danza italiana, che rappresenta un concreto e positivo fattore economico che, oltre a costituire un volano di incentivazione indiretta dell'intera produzione artistica culturale, coinvolgendo tutti i settori artistici, permette la realizzazione anche di spettacoli diversi da quelli lirici e sinfonici, con un investimento decisamente sostenibile.

La danza in Italia è stata sopraffatta da una « ideologia del profitto » che, in ultima analisi, considera inutile la cultura e rende strutturalmente fragile l'intero settore culturale. In modo particolare, si pensa che l'arte coreutica non sia in grado di attrarre l'interesse di quanti nell'arte investono ingenti capitali, anche solo per averne in contropartita significativi profitti: essa, invece, dà luogo, più di ogni altro settore produttivo delle fondazioni, a un notevole indotto che arriva sino alla moda e ai beni di lusso, in quanto costituisce, in maniera indiscussa, l'espressione artistica visiva più alta dell'eleganza e della più poetica bellezza.

In Italia la figura del danzatore professionista rischia seriamente l'estinzione. Nonostante la presenza di precise finalità istituzionali di rilevante interesse nazionale già attribuite alle fondazioni, occorre concretizzare la rimozione degli ostacoli che ne hanno svilito il perseguimento (come sino ad oggi evidenziato) e la proposizione di nuove misure a sostegno della tutela artistico-culturale della danza italiana.

A tal proposito è bene ricordare che un balletto è uno spettacolo dal vivo che realizza un progetto artistico-culturale di cui il danzatore è fisicamente una parte essenziale e costitutiva: egli stesso è, per così dire, il prodotto artistico finale e non un semplice mezzo per fabbricarlo; non è semplice manodopera o forza lavoro, riducendo la quale si ottiene un risparmio, ma è egli stesso parte dell'investimento produttivo senza il quale non esisterebbe il progetto-prodotto culturale « spettacolo ».

È indispensabile evitare che, per la danza e il balletto, le fondazioni italiane, da importantissimi centri di produzione culturale, finiscano con l'essere trasformate in semplici e vuoti contenitori destinati alla distribuzione di « prodotti » confezionati per interessi privati e senza una autentica identità culturale, talvolta anche in modo discutibile e poco professionale, come testimoniano

casi di cronaca accaduti in alcuni Paesi europei, anche in tempi recenti.

Non si può sottovalutare e non avere la lungimiranza di considerare la grandissima importanza di continuare ad avere strutture diffuse nel nostro Paese che realizzano sul posto, con continuità e in modo organico, prodotti e progetti culturali di qualità, fruibili da tutti i cittadini: oltre al prestigio che recano alla comunità e al territorio nel quale si trovano, rappresentano un motore e uno stimolo per molteplici attività connesse e sviluppano un indotto consistente, non ultimo il turismo culturale.

Il presente disegno di legge introduce misure minime, non ulteriormente procrastinabili, a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva in Italia della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del « professionismo » dei danzatori (come di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

L'articolo 1 fissa la precisa nomenclatura che le fondazioni (compreso il Petruzzelli di Bari istituito dalla legge 11 novembre 2003, n. 310), disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, come novellato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, assumono con il presente disegno di legge. Tali fondazioni, ora correttamente denominate « lirico-sinfoniche-coreutiche », contengono già nel nome il riferimento diretto all'arte coreutica, esplicitando la pari dignità della danza con le altre arti e professioni e ribadendo che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale, tuttavia troppo spesso scientemente trascurate e via via sempre più marginalizzate, tanto da rendere necessario l'intervento normativo in titolo che inserisce espressamente la danza quale settore artistico di primario interesse per la tutela del patrimonio artistico culturale italiano.

L'articolo 2 prevede, in maniera chiara e incontrovertibile, che nella promozione e

nella tutela dell'educazione all'arte musicale sia ricompresa la promozione e la tutela dell'educazione alla danza, collocando in tal modo – sullo stesso piano e senza differenziazioni di sorta – tutte le forme di espressione artistica.

L'articolo 3, comma 1, espone il principio generale secondo cui ripartire i contributi statali del Fondo unico per lo spettacolo riproporzionando i punteggi utili a tale ripartizione nel settore della danza e stabilendo, in particolare, che gli indicatori di rilevanza della produzione risultino « premianti » per le Fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile.

L'articolo 4, nell'ottica del sostegno della danza e della sua promozione produttiva, dispone, *in primis*, nello specifico, al comma 1, che ciascuna fondazione attualmente dotata di un proprio organico funzionale del corpo di ballo sia tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione.

*In secundis*, al comma 2 è stabilito che le fondazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano un proprio corpo di ballo stabile, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno « studio di fattibilità » sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di bilancio delle fondazioni stesse.

Il comma 3 indica parametri e criteri previsti dallo studio di fattibilità di cui al comma 2, mentre il comma 4 stabilisce che ciascuna fondazione debba provvedere alla costituzione di un proprio corpo di ballo (in proprio o in sinergia con un'altra fondazione: ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

L'articolo 5 incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per le finalità della presente legge, e indica la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Denominazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e nella legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: « fondazione lirico-sinfonica » e « fondazioni lirico-sinfoniche », ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « fondazione lirico-sinfonico-coreutica » e « fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche ».

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni normative vigenti, le parole: « fondazione lirico-sinfonica » e « fondazioni lirico-sinfoniche », ovunque ricorrano, si intendono riferite rispettivamente alle seguenti: « fondazione lirico-sinfonico-coreutica » e « fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche ».

### Art. 2.

#### *(Finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « dell'arte musicale » sono inserite le seguenti: « e della danza »;

*b)* le parole: « e l'educazione musicale » sono sostituite dalle seguenti: « , l'educazione musicale e l'educazione alla danza ».

## Art. 3.

*(Valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche)*

1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, di seguito denominate «fondazioni», in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione della spesa effettuati, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, sono specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS di cui al comma 1, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici, nonché all'adeguamento della disciplina introdotta dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

## Art. 4.

*(Compagnie stabili di ballo)*

1. Ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Resta tuttavia ferma la possibilità di incrementare

la consistenza numerica della pianta organica funzionale. Le piante organiche possono essere adeguate anche in ragione della ripartizione delle risorse finanziarie del FUS previste dalla presente legge.

2. Le fondazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse, ai fini di cui al comma 4.

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 2, prevede, possibilmente:

a) un'analisi economico-finanziaria del progetto, basata sulla programmazione dell'attività artistica di balletto comprensiva di:

- 1) accurata definizione della programmazione artistica;
- 2) fabbisogno di organico;
- 3) programmazione delle attività;
- 4) previsione di costi e ricavi;

b) la creazione di un proprio corpo di ballo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e a principi e criteri di trasparenza e pubblicità;

c) un piano d'azione che determini la pianificazione, lo sviluppo e lo svolgimento del progetto in tutte le sue parti, in grado di specificare le esigenze di organico della fondazione medesima, prevedendo in particolare:

- 1) una programmazione di qualità, capace di suscitare interesse e corrispondere a esigenze divulgative presso diverse fasce generazionali di pubblico, anche attraverso il coinvolgimento di personalità artistiche di assoluto rilievo;

2) la stesura e pubblicazione di una relazione che, con cadenza triennale, individui e argomenta le scelte artistiche e strategiche che sottostanno e preludono alla programmazione stessa;

d) l'individuazione di una figura di comprovata competenza ed esperienza professionale a direzione del corpo di ballo, con previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei *curricula* dei partecipanti;

e) la valutazione dei risultati artistici e gestionali del triennio precedente, tenuto conto in particolare del contesto territoriale di riferimento, della qualità artistica e della programmazione annuale e stagionale, in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

f) una proposta di modifica della procedura di revisione della dotazione organica di cui all'articolo 1 comma 2-*quinquies* del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, in conformità alle istruzioni operative definite nell'allegato tecnico del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 4 febbraio 2021, n. 68.

4. Ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro, sulla base di criteri e utilità relativi alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa, purché prive entrambe di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrivendo accordi per la coproduzione di spettacoli di danza, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811, e secondo quanto previsto ai sensi del presente articolo, ed entro la fine del terzo anno solare dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*(Incremento del FUS a sostegno per la danza e copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 vincolati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



€ 1,00